

**STATUTO DELLA SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA
"CambiaMo S.p.A."**

TITOLO 1

GENERALITA'

Art. 1 Denominazione

E' costituita ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" una Società per Azioni di Trasformazione Urbana, denominata "CambiaMo S.p.A."

Art. 2 Oggetto Sociale

La Società ha per oggetto la realizzazione di tutti gli interventi necessari per dare compiuta attuazione al CDQ II - Contratto di Quartiere II, finalizzato alla riqualificazione urbanistica e sociale del comparto R-Nord. Tale comparto è stato ricompreso nell'area di riqualificazione urbana con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 8.3.2004 ai sensi dell'art. 2 della Legge regionale n.19/98.

La Società potrà inoltre attuare interventi di riqualificazione urbana in altri comparti del territorio comunale, che siano finalizzati al superamento di elementi di degrado fisico e sociale.

La Società per dare compiuta attuazione agli interventi potrà inoltre negoziare assieme alle proprietà private interessate le più opportune modalità, sia di carattere economico-finanziario che di conferimento delle loro proprietà, al fine di consentirne l'ingresso nella compagine sociale.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà provvedere:

- all'acquisizione, anche mediante conferimento da parte dei soci, di aree e immobili interessati dagli interventi di riqualificazione, secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti;
- all'acquisizione di altre porzioni di immobile che si rendessero disponibili, con l'obiettivo di sviluppare ulteriormente il programma di riqualificazione;
- alla progettazione e realizzazione degli interventi di trasformazione urbana, anche attraverso operazioni di project financing, da attuarsi anche tramite conferimenti di incarico a professionisti e strutture terze, nonché tramite il sistema del subappalto;
- alla commercializzazione, manutenzione e/o gestione degli immobili, opere e strutture oggetto d'intervento, anche attraverso attivazione di sistemi integrati di global service, al fine di migliorare l'efficienza e di ridurre i costi.

La Società, al fine di conseguire l'oggetto sociale, può acquisire le aree in proprietà, in affidamento, mediante

mandato con rappresentanza o concessione, o comunque può avere la disponibilità e la gestione delle aree e degli immobili oggetto delle finalità sociali.

La Società può inoltre eseguire, direttamente e/o indirettamente, ogni altra operazione attinente o connessa all'oggetto sociale, ivi compreso lo studio, la progettazione, l'esecuzione e la realizzazione di impianti specifici.

La società potrà inoltre compiere, in via non prevalente e nel rispetto delle norme di legge, tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili al conseguimento dell'oggetto sociale; essa potrà prestare fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia; potrà assumere mutui fondiari o ipotecari concedendo ipoteche su propri immobili.

Rimangono tassativamente escluse le operazioni di carattere fiduciario, la raccolta del risparmio sotto qualsiasi forma, l'esercizio professionale sotto qualsiasi forma del credito, dell'intermediazione in valori mobiliari, di ogni altra attività finanziaria o professionale riservate per legge ed in genere qualsiasi altra attività nei confronti del pubblico.

La Società uniforma le proprie attività ai principi di economicità, efficienza ed efficacia e può affidare a terzi singole attività o specifici servizi.

I rapporti tra il Comune di Modena e la S.T.U. sono disciplinati da apposita convenzione, contenente gli obblighi ed i diritti delle parti.

Art. 3 Sede

La Società ha sede legale nel Comune di Modena.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire l'indirizzo della sede sociale, purché nell'ambito territoriale del medesimo Comune.

Con deliberazioni assunte a norma di Legge potranno essere istituiti e soppressi uffici, depositi e Sedi Secondarie sul territorio del Comune di Modena.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e/o del soggetto incaricato della revisione contabile, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali. Per domicilio s'intende non solo l'indirizzo, ma anche il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica. E' onere dei soggetti sopra indicati comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nei libri sociali, si fa riferimento alla residenza anagrafica per le persone fisiche, ed alla sede sociale per le società.

Art. 4 Durata

La durata delle Società è fissata fino al 31 dicembre 2050. La proroga dei termini di durata, come lo scioglimento

anticipato della Società, può essere disposto con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

TITOLO 2

CAPITALE

Art. 5 Capitale Sociale

Il Capitale Sociale è di euro 13.045.419,00 (tredicimilioni quarantacinquemilaquattrocentodiciannove) ed è suddiviso in n. 13.045.419 (tredicimilioni quarantacinquemilaquattrocentodiciannove) azioni ordinarie nominative del valore nominale di euro 1,00 (uno) ciascuna.

Il Comune di Modena partecipa al Capitale Sociale in misura non inferiore alla metà più una delle azioni emesse.

Il Capitale Sociale potrà essere costituito anche tramite conferimenti di beni in natura.

Art. 6 Variazioni del Capitale Sociale

Il Capitale Sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea convocata in sede straordinaria, secondo le condizioni ed i termini da questa stessa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni di Legge vigenti.

In caso di aumento del Capitale Sociale gli azionisti possono esercitare il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione, in misura proporzionale al possesso azionario secondo le modalità specificate al successivo art. 7.

La riduzione del Capitale può aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti sia mediante rimborso del Capitale ai soci nei limiti ammessi dall'art. 2357 del Cod. Civ.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. La riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la decima parte del Capitale Sociale.

La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo 90 giorni dal giorno dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, purché, entro questo termine, nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

Art. 7 Diritto di opzione

Il termine per l'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 2441 del Cod. Civ. è fissato in tre mesi. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate.

Quando l'interesse della Società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti soci che

rappresentino oltre la metà del Capitale Sociale, anche se la deliberazione è presa in Assemblea di convocazione successiva alla prima. Le proposte di aumento di Capitale Sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, devono essere illustrate dagli Amministratori, secondo le modalità indicate dall'art. 2441, comma 6, del Cod.Civ..

Art. 8 Azioni

La Società ha l'obbligo di emettere i titoli azionari. Le azioni sono obbligatoriamente nominative e conferiscono ai possessori uguali diritti. Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto, in occasione delle Assemblee. Tuttavia, con apposita delibera di Assemblea Straordinaria possono essere create nuove particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi degli artt. 2348 ss. Cod.civ.; tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguale diritti espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione. Le azioni ed i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcun modo a garanzia.

Art. 9 Gradimento

Le azioni possono essere trasferite dai soci previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Per trasferimento s'intende il trasferimento, per atto tra vivi ed a causa di morte, di azioni o di diritti di opzione o di diritti di prelazione di quote inoprate.

Il socio, che intende vendere o comunque trasferire in tutto in parte le proprie azioni, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione; l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

Il Consiglio di Amministrazione entro quindici giorni dal ricevimento dell'offerta, al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione di cui al successivo art. 10, è tenuto a comunicare agli altri soci il contenuto dell'offerta. La mancata risposta dei soci entro i successivi quindici giorni equivale a rinuncia. Il Consiglio di Amministrazione, che decide col voto favorevole della maggioranza degli Amministratori componenti il Consiglio, è obbligato, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'offerta, ad indicare il nominativo di altri soggetti acquirenti, ovvero ad autorizzare la procedura di alienazione.

In caso di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a causa di morte, il diniego del gradimento comporta l'obbligo di acquisto a carico della società e

degli altri soci o, in difetto, il diritto di recesso a norma dell'art. 2355 bis, comma 2° e 3° del Codice Civile. La mancata adozione della deliberazione entro il termine indicato nel precedente 3° comma equivale ad autorizzazione alla procedura di alienazione.

In ogni caso, il trasferimento azionario non può far venir meno la prevalenza nel Capitale Sociale del Comune di Modena.

Art. 10 Prelazione

Nei casi alienazione di azioni a titolo oneroso, dovrà essere osservato il diritto di prelazione a favore degli altri soci.

Nel caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, le azioni da alienare saranno ripartite tra loro proporzionalmente alla quota del Capitale Sociale già posseduta. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte.

Qualora i soci non abbiano esercitato il diritto di prelazione, le azioni devono essere trasferite entro novanta giorni dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione di cui al precedente art. 9.

Il trasferimento, che intervenga in violazione del diritto di prelazione dei soci o del diritto di gradimento di cui all'articolo precedente, si considera inefficace nei confronti della Società e dei soci.

Art. 11 Obbligazioni

La Società potrà emettere obbligazioni nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2410 del Cod. Civ. e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 12 Recesso del socio

Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo Statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera da iscriverne al Registro Imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla data in cui il socio ne è venuto a conoscenza.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la Società, entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui è stata adottata, revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima.

I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere la liquidazione delle azioni per le quali è esercitato il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dagli Amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile.

Gli Amministratori fanno riferimento al valore risultante dalla situazione patrimoniale della Società riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data della delibera che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della Società, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. In caso di contestazione, il valore di liquidazione è determinato, entro tre mesi dall'esercizio del diritto di recesso, attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società, su istanza della parte più diligente.

Si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 del Cod. Civ.

Il rimborso delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centoottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla Società. In caso di recesso il procedimento per la liquidazione delle azioni del socio recedente sarà il seguente:

a) gli Amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci, in proporzione al numero delle azioni possedute;

b) l'offerta di opzione è depositata presso il Registro delle Imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione;

c) per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta;

d) coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione

nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate;
e) qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, l'organo amministrativo può collocarle presso terzi;
f) in caso di mancata collocazione, le azioni del recedente vengono rimborsate mediante l'acquisto da parte della Società utilizzando riserve disponibili anche in deroga ai limiti di Legge;
g) in assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'Assemblea Straordinaria per deliberare la riduzione del Capitale Sociale ovvero lo scioglimento della Società; alla delibera di riduzione del Capitale si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 2445 del Cod. Civ.; ove l'opposizione sia accolta, la Società si scioglie.

Art.13 Patti e Accordi

Qualunque patto od accordo tra soci, che comporti per gli aderenti limitazioni o regolazioni del diritto di voto, obblighi o facoltà di preventiva consultazione, obblighi o intese circa il trasferimento di azioni o l'acquisto concertato, deve essere stipulato per atto pubblico e comunicato alla Società. In mancanza l'atto è nullo.

TITOLO 3

ASSEMBLEA

Art. 14 Assemblea dei Soci

L'Assemblea della Società è ordinaria e straordinaria ai sensi di Legge.

L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti, salvo quanto disposto dall'art. 2437 del Cod. Civ.

Art.15 Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, anche fuori dalla sede sociale, in ottemperanza alle previsioni di Legge e del presente statuto.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso, inviato con le seguenti modalità:

a) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento fatta pervenire almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'Assemblea;

b) con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci entro lo stesso termine di cui alla lettera a) al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati precedentemente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci, fermo restando che quelli tra i soci che non

intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R.).

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data ed il luogo della convocazione, il quale può essere anche diverso dalla sede sociale purché nell'ambito del territorio nazionale.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, il quale non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato dalla prima.

Sono valide le Assemblee, convocate anche in assenza delle formalità procedurali di cui sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero Capitale Sociale e vi assistano la maggioranza degli Amministratori in carica ed i Sindaci effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione, senza ritardo, dispone la convocazione dell'Assemblea, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del Capitale Sociale e che nella domanda indichino espressamente gli argomenti da trattare.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o qualora particolari condizioni lo richiedano, entro e non oltre 180 giorni dalla suddetta chiusura, per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea Ordinaria è comunque convocata quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

Art. 16 Partecipazione all'Assemblea

Per l'intervento in Assemblea è necessario che, ai sensi di Legge, i titoli azionari vengano depositati dai legittimi possessori almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, presso la sede sociale o presso le casse indicate nell'avviso di convocazione.

I soci possono intervenire all'Assemblea personalmente, in persona del legale rappresentante, oppure a mezzo di delegati nei modi e nelle forme previste dalla Legge.

Non potrà essere conferita delega agli Amministratori, ai Sindaci e ai dipendenti della Società, né alle Società da essa controllate, né agli Amministratori, Sindaci e dipendenti di queste, né ad aziende o istituti di credito.

Le deleghe devono avere forma scritta, devono essere rilasciate per singole assemblee e sono conservate presso la Società.

Le riunioni si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati. Sussistendo queste condizioni, la

riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Art. 17 Funzionamento dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente e, in assenza anche di quest'ultimo, da persona designata dagli intervenuti, che deliberano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato.

L'Assemblea Ordinaria nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale dell'adunanza. In caso di Assemblea Straordinaria il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

Spetta al Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle Assemblee.

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, in prima e in seconda convocazione, sono validamente costituite e deliberano con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del Capitale Sociale.

Per l'assunzione di deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, lo scioglimento anticipato, il trasferimento della sede sociale, l'aumento e la riduzione del capitale, l'emissione di obbligazioni e di particolari categorie di azioni, è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del Capitale Sociale.

Le votazioni avvengono o per alzata di mano o per appello nominale.

Art. 18 Competenze dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria

L'Assemblea Ordinaria delibera:

- 1) sull'approvazione del bilancio;
- 2) sulla nomina e revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ad esclusione del Presidente;
- 3) sulla nomina dei componenti il Collegio Sindacale, ad esclusione del Presidente e di un componente supplente e sull'eventuale nomina del soggetto incaricato del controllo contabile;
- 4) sul compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
- 5) sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6) su ogni altra materia attribuita dalla Legge alla sua competenza.

Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea Ordinaria, le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della Società partecipata.

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- 1) sulle modificazioni dello Statuto;
- 2) sulla nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori;
- 3) su ogni altra materia attribuita dalla Legge alla sua competenza.

TITOLO 4
AMMINISTRAZIONE

Art. 19 Composizione del Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti non inferiore a tre e non superiore a cinque, che sono nominati dall'Assemblea Ordinaria, ad eccezione del Presidente. I primi componenti il Consiglio di Amministrazione sono nominati per disposizione dell'atto costitutivo.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Comune di Modena ai sensi dell'art. 2449 del Cod. Civ. L'Assemblea Ordinaria, prima di procedere all'elezione degli altri Amministratori, determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione nei limiti suddetti.

Il Consiglio di Amministrazione, se non vi abbia già provveduto l'Assemblea, può eleggere al suo interno un Vice Presidente con funzioni vicarie.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi sociali, sono rieleggibili, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio, ed una indennità di carica stabilita dall'Assemblea degli azionisti.

Art. 20 Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e provvede a tutto quanto non sia riservato, dalla Legge o dallo Statuto, all'Assemblea.

L'amministrazione della Società può essere affidata anche a non soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, nei limiti di cui all'art. 2381 Cod.Civ. e del presente Statuto, ad uno o più dei suoi componenti.

Sono comunque di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili i poteri e le attribuzioni relativi a:

- a) approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale;
- b) le eventuali variazioni dello statuto da proporre all'Assemblea;

- c) i regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attività sociali;
- d) alienazione, compravendita, gestione e permuta di beni immobili;
- e) prestazioni di garanzia, fideiussioni e concessioni di prestiti;
- f) assunzione di mutui.

Sono tuttavia di esclusiva competenza dell'Assemblea Ordinaria:

- a) la costituzione o l'acquisto di partecipazioni in Società terze;
- b) il rilascio di fideiussioni a favore di terzi per un valore superiore a dieci milioni di Euro.

Art. 21 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione su invito del Presidente o di chi ne fa le veci o comunque ogniqualvolta ne faccia richiesta almeno uno dei suoi membri o il Collegio Sindacale.

La convocazione viene fatta mediante avviso inviato agli Amministratori e ai Sindaci Revisori di norma almeno otto giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno. Per le modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione si applica la disposizione del precedente art. 15.

In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato anche con preavviso di almeno ventiquattro ore.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vice Presidente se nominato o dall'Amministratore designato dagli intervenuti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. I soci possono impugnare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione lesive dei loro diritti, alle stesse condizioni con cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi in carica.

Art. 22 Rappresentanza Legale

La rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di

Amministrazione o a chi ne fa le veci, con l'uso della firma sociale.

Agli altri Amministratori compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO 5

COLLEGIO SINDACALE

Art.23 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile, qualora lo stesso sia attribuito al Collegio Sindacale dall'Assemblea Ordinaria.

L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti, e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei sindaci. La nomina del Presidente del Collegio e di un componente supplente è riservata al Comune di Modena, ai sensi dell'art. 2449 del Cod. Civ.

Per tutta la durata del loro incarico i Sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 Cod. Civ. La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del Sindaco e la sua sostituzione con il Sindaco supplente più anziano di età.

I Sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci. Per le modalità di convocazione del Collegio Sindacale si applica la disposizione del precedente art. 15. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 16 del presente Statuto.

TITOLO 6

BILANCIO ED UTILI

Art.24 Bilancio Sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio sociale a norma di Legge.

Gli utili risultanti dal bilancio annuale saranno ripartiti

come segue:

- a) un ventesimo alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale;
- b) il residuo a remunerazione del Capitale, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO 7

NORME FINALI

Art.25 Scioglimento e Liquidazione

La Società si scioglie:

- 1) per il decorso del termine;
- 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
- 3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;
- 4) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;
- 5) per delibera dell'Assemblea.

Gli effetti dello scioglimento si determinano:

- nelle ipotesi previste dai numeri 1, 2, 3 e 4, alla data dell'iscrizione presso l'Ufficio del Registro Imprese della dichiarazione con cui gli Amministratori ne accertano la causa;

- nell'ipotesi prevista dal numero 5, alla data dell'iscrizione della relativa delibera.

Lo scioglimento volontario della Società è deliberato dall'Assemblea Straordinaria.

In tutti i casi di scioglimento, l'Assemblea dei soci stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione dei poteri e di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 del Cod. Civ.

La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione (previa eliminazione della causa di scioglimento) con delibera dell'Assemblea.

La revoca ha effetto solo dopo 60 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della relativa delibera, salvo che consti il consenso dei creditori della Società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso.

Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso.

Le disposizioni sulle Assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la fase della liquidazione.

Art.26 Disposizioni generali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente

Statuto si fa riferimento alle disposizioni in materia,
contenute nel Codice Civile e nelle altre Leggi in materia.